

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 36-25861/2012

OGGETTO: Progetto: *Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*
Comune: *Santena*
Proponente: *Claus Metalli s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 28/03/2012 la Società CLAUS METALLI s.r.l. con sede legale in Torino, Via Somalia n. 108/14, Partita IVA 04447520018 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 05/04/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 331000 del 24/04/2012 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:
Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento (Foglio 3 Mappali 540, 543, 545) si trova nel Comune di Santena (TO) in Via G. Agnelli n. 14;
- la ditta è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno di cui al DM 390/98) con il numero 215/2010 del 03/11/2010 relativamente alle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	100	4,5
2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	200	20
3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	5.280	500
	R4	720	
3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	2.880	300
	R4	720	
5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	1.200	100
5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	240	20
5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	600	50
5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	120	20
	R4	120	
5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	240	20
6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	50	2
7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13	1.000	100
9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	200	10
10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	10	1

Stato di progetto

- il progetto prevede per le tipologie 3.1 e 3.2 l'incremento delle quantità ritirate annualmente secondo la seguente tabella:

Tipologia	Q.tà ritirata annualmente autorizzata	Q.tà ritirata annualmente a progetto
3.1	5.280 t/anno R13 720 t/anno in R4	12.000 t/anno R13 6.000 t/anno R4
3.2	2.880 t/anno R13 720 t/anno R4	12.000 t/anno R13 6.000 t/anno R4

- il proponente dichiara che rimarranno invariate le quantità relative alla capacità massima di stoccaggio;
- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 54857 del 30/05/2012 dell'ARPA Piemonte;
- nota prot. n. 35247 del 22/05/2012 della SMAT s.p.a.;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale si configura come modifica all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale quarta classe d'iscrizione, alla classe terza (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale,

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è classificata dal Piano Regolatore Generale Comunale quale IPN - "Aree produttive di nuovo impianto";

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- l'incremento rispetto alla situazione in essere come quantità ritirabile annualmente, si ritiene possa creare problemi visto il limitato spazio all'interno del capannone; dovranno dunque essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- relativamente ai rottami, si evidenzia come dal 09/10/2011 è da applicarsi il regolamento 333/2011/UE sui nuovi criteri comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- a tal proposito si prende atto del certificato n. 333-109/114 Rilasciato da RINA Service s.p.a. attestante che il sistema di gestione per la qualità soddisfa le disposizioni dell'art. 6 del regolamento 333/2011/UE;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- è stato approvato in data 04/11/2010 da parte di SMAT s.p.a. il "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" che prevede l'immissione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali nel collettore fognario nero previo trattamento preliminare;
- occorrerà trasmettere a SMAT s.p.a., se necessario, l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" sulla base delle eventuali modifiche impiantistiche e gestionali previste;

Emissioni in atmosfera

- si segnala che le attività di macinazione cavi e pressocoesoiatura potrebbero dare origine ad emissioni diffuse di polveri e materiali leggeri; si suggerisce di valutare in fase progettuale la necessità di dotare le attrezzature di un sistema di aspirazione e filtrazione atto a captare gli effluenti derivanti dai macchinari al fine di limitare l'emissione di polveri in atmosfera;

Rumore

- dalla valutazione della documentazione di impatto Acustico e dopo le analisi svolte dal servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino e da ARPA Piemonte, si rileva come i valori misurati in prossimità del recettore sensibile limitrofo, costituito da un fabbricato residenziale, evidenzino un probabile superamento della soglia di applicabilità del criterio di immissione differenziale all'interno dell'abitazione;
- l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione del documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 integrato con una specifica valutazione del rispetto del limite di immissione differenziale (livello ambientale e livello residuo) presso l'ambiente abitativo limitrofo; qualora non sia possibile svolgere tali valutazioni all'interno delle abitazioni, lo stesso dovrà essere stimato partendo dai valori rilevati in esterno;

- dovranno inoltre essere identificati in maniera puntuale gli eventuali interventi di mitigazione previsti e la loro efficacia in riferimento ai valori immessi ai recettori individuati al fine del rispetto dei limiti acustici previsti dall'attuale normativa;
- dovrà successivamente essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte con la produzione di una documentazione post-operam che attesti il rispetto dei limiti normativi;
- nel caso di eventuali criticità, occorrerà individuare le modalità per una loro completa risoluzione; il rispetto dei limiti di legge si ritiene condizione necessaria ai fini dell'esercizio dell'impianto nella nuova configurazione;
- in caso di accertati superamenti dei limiti acustici si provvederà secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che così recita *"La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione"*;

Viabilità

- l'ubicazione dell'impianto in un'area industriale, dotata di una buona infrastrutturazione viaria, dovrebbe essere in grado di assorbire l'aumento del flusso veicolare in ingresso all'impianto, non determinando particolari problematiche;

Prevenzione Incendi

- occorre definire la posizione dell'azienda nei confronti degli adempimenti previsti dalla normativa prevenzione incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento, relativamente all'aspetto acustico possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- fornire i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- valutare la necessità di dotare le attrezzature di un sistema di aspirazione e filtrazione atto a captare gli effluenti derivanti dai macchinari al fine di limitare l'emissione di polveri in atmosfera;
- definire la posizione dell'azienda nei confronti degli adempimenti previsti dalla normativa prevenzione incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

- presentare il documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 integrato con una specifica valutazione del rispetto del limite di immissione differenziale (livello ambientale e livello residuo) presso l'ambiente abitativo limitrofo; qualora non sia possibile svolgere tali valutazioni all'interno delle abitazioni, lo stesso dovrà essere stimato partendo dai valori rilevati in esterno; dovranno inoltre essere identificati in maniera puntuale gli eventuali interventi di mitigazione previsti e la loro efficacia in riferimento ai valori immessi ai recettori individuati al fine del rispetto dei limiti acustici previsti dall'attuale normativa;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- sulla base di tali misurazioni produrre una documentazione post-operam che attesti il rispetto dei limiti normativi;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- dovrà essere trasmesso, a SMAT s.p.a., se necessario, l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" sulla base delle eventuali modifiche impiantistiche previste;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*" presentato dalla Società *CLAUS METALLI* s.r.l. con sede legale in Torino, Via Somalia n. 108/14, Partita IVA 04447520018 ha, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 28/06/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)